

proposta di legge n. 186

a iniziativa dei Consiglieri Latini

presentata in data 16 marzo 2012.

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2009, N. 27
“TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO”

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge modifica la l.r. 27/2009 recante il Testo unico in materia di commercio. Essa è finalizzata, in via generale a rendere più espliciti i criteri in materia di localizzazione delle grandi strutture di vendita, individuando una procedura semplificata, con riguardo al settore del commercio, per l'adeguamento del Piano di coordinamento territoriale provinciale (PTC).

L'articolo 1 modifica l'articolo 3 della l.r. 27/2009: il comma 1 prevede la partecipazione dei comuni e degli interessi diffusi nell'attività di pianificazione nel settore commerciale svolta dalla Provincia; il comma 2 prevede che il PTC, sulla base di un'analisi preliminare dell'accessibilità delle diverse aree, dei flussi di traffico, nonché delle caratteristiche paesaggistiche, morfologiche e ambientali del territorio provinciale, individua le aree potenzialmente suscettibili di ospitare grandi strutture di vendita e le aree escluse, tenuto conto della pianificazione comunale e anche al fine di ridurre il consumo di

suolo, gli indirizzi per l'inserimento paesaggistico delle grandi strutture di vendita e per il collegamento delle stesse al sistema insediativo anche attraverso forme di mobilità alternativa, quale quella ferroviaria, ciclabile o pedonale, nonché lo schema per la stipula degli accordi di perequazione intercomunale.

L'articolo 2, comma 1, prevede che le norme di PTC per l'individuazione delle aree idonee ad ospitare le grandi strutture di vendita assumano il valore di direttive e indirizzi per la pianificazione comunale e non possano conferire diritti edificatori. Il comma 2 prevede la stipula di accordi di perequazione intercomunale.

L'articolo 3 modifica l'articolo 99 del Testo unico, prevedendo una procedura più rapida per l'adeguamento del PTC al regolamento del commercio, attraverso la stipula di un accordo di programma. E' previsto in ogni caso che qualora si tratti di varianti a oggetto più ampio o di adozione di un nuovo PTC si applica il procedimento ordinario di cui all'articolo 25 della l.r.34/1992.

Art. 1

(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 27/2009)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio) le parole: "e in particolare quelli finalizzati ad individuare le aree di localizzazione delle grandi strutture di vendita attraverso la valutazione dell'impatto dei flussi di traffico, nonché in relazione alla rete viaria ed agli accessi" sono sostituite dalle parole: ", assicurando opportune forme di ascolto e partecipazione dei Comuni e degli interessi diffusi nel rispetto della pianificazione sovra ordinata".

2. Il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente:

"2. Il PTC, sulla base di un'analisi preliminare dell'accessibilità delle diverse aree, dei flussi di traffico, nonché delle caratteristiche paesaggistiche, morfologiche e ambientali del territorio provinciale, individua in particolare:

- a) le aree potenzialmente suscettibili di ospitare grandi strutture di vendita e le aree escluse, tenuto conto della pianificazione comunale e anche al fine di ridurre il consumo di suolo;
- b) gli indirizzi per l'inserimento paesaggistico delle grandi strutture di vendita e per il collegamento delle stesse al sistema insediativo anche attraverso forme di mobilità alternativa, quale quella ferroviaria, ciclabile o pedonale;
- c) lo schema per la stipula degli accordi di cui all'articolo 4, comma 2 bis."

Art. 2

(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 27/2009)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 27/2009 è inserito il seguente:

"1 bis. Le previsioni del PTC costituiscono direttive e indirizzi per la pianificazione comunale e non conferiscono diritti edificatori."

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 27/2009 è aggiunto il seguente:

"2 bis. I Comuni stipulano accordi relativamente alla localizzazione delle grandi strutture di vendita, mediante i quali disciplinano la costituzione di un fondo alimentato da una quota delle entrate conseguenti alla realizzazione degli interventi volta a volta individuati. Il fondo viene ripartito tra i Comuni partecipanti secondo i criteri stabiliti nell'accordo medesimo, tesi a favorire l'equa distribuzione dei vantaggi e degli svantaggi derivanti dalla localizzazione delle strutture."

Art. 3

(Modifiche all'articolo 99 della l.r. 27/2009)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 99 della l.r. 27/2009 sono inseriti i seguenti:

“1 bis. Ai fini di cui al comma 1 la variante al PTC è effettuata mediante apposito accordo di programma concluso tra la Provincia e la Regione ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e dell'articolo 26 bis della l.r. 34/1992.

1 ter. Il decreto di approvazione dell'accordo di programma è emanato dal Presidente della Regione e produce gli effetti dell'approvazione di variazione al PTC purché l'assenso della Provincia alla conclusione dell'accordo e alla variante sia ratificato dal Consiglio provinciale entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di approvazione medesimo.

1 quater. Il procedimento di cui ai commi 1, 1 bis e 1 ter si applica anche alle varianti successive riguardanti l'applicazione del presente articolo. In caso di varianti a oggetto più ampio o di adozione di un nuovo PTC si applica il procedimento ordinario di cui all'articolo 25 della l.r.34/1992.”.